

ESTRATTO DAI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE

...omissis...

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

La Commissione stabilisce inoltre di attenersi ai seguenti criteri generali, fissati dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/97:

1) Titoli di carriera (massimo 10 punti):

a) servizi di ruolo prestati presso le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2), del D.P.R. 483/97, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi come sopra descritti per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, ex art. 22, comma 3, del D.P.R. sopracitato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

La valutazione del servizio di leva e dei titoli acquisiti durante l'espletamento dello stesso, nonché la valutazione del servizio civile, previste dall'art. 39 comma 13) del D. Lgs 196/95 così come modificato dal D. Lgs n. 215/01 e dall'art. 6 comma 3) della Legge 230/98, saranno effettuate dalla commissione in conformità a predeterminati criteri predisposti nel verbale di concorso.

Per quanto non espressamente previsto, la Commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- il servizio prestato verrà valutato solo se attestato nei modi indicati dal bando o autocertificato; non saranno valutati i servizi prestati a qualsiasi titolo presso privati. Questi ultimi servizi potranno eventualmente trovare collocazione nell'ambito del curriculum formativo e professionale se formalmente documentati e se pertinenti alla materia cui si riferisce il concorso;



- non saranno valutati i certificati o le autocertificazioni dai quali non risulti identificabile la tipologia dell'attività svolta;
- i servizi che dal certificato risultino ancora in corso saranno valutati sino alla data di rilascio del certificato stesso, oppure sino alla data della sottoscrizione della domanda, se il servizio è dichiarato;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non saranno valutati attestati laudativi;
- non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto.
- a partire dall'a.a. 2006/2007 la specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs n. 257/1991 e/o del D. Lgs. 368/99 anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata nei titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Al fine della valutazione è necessario che il candidato abbia dichiarato la data di conseguimento ed il decreto ai sensi del quale il periodo di formazione specialistica è stato prestato. In mancanza di tale dichiarazione la Commissione attribuirà nei titoli accademici e di studio un punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. In carenza dell'indicazione della durata la commissione valuterà il conseguimento del titolo in anni quattro. Tale valutazione sarà applicata anche ai medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso nella specifica disciplina bandita relativamente agli anni di corso già superati.

2) Titoli accademici e di studio (massimo 3 punti):

I punti per la valutazione dei titoli accademici sono così ripartiti:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per ciò che concerne i titoli accademici e di studio la commissione stabilisce altresì i seguenti criteri:

Dottorato di ricerca in materia oggetto del concorso punti 0,80

Master di I livello in materia oggetto del concorso punti 0,30.

Master di II livello in materia oggetto del concorso punti 0,50.

Altra laurea Triennale/Magistrale/Specialistica in campo sanitario 0,35

Altri titoli di studio non attinenti alla materia oggetto del concorso N.V.

La Commissione stabilisce altresì che:

- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- non saranno valutate le autocertificazioni dalle quali non risulti identificabile la tipologia dell'attività svolta;
- i servizi che dal certificato risultino ancora in corso saranno valutati sino alla data della sottoscrizione della domanda;
- i titoli con riferimento al periodo di formazione saranno valutati solo se ritenuti rilevanti;
- saranno valutate solo le attività di aggiornamento attinenti al profilo professionale da conferire con i punteggi sopra indicati;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal CCNL vigente;
- nel caso di corsi di aggiornamento con lo stesso oggetto frequentati anche più di una volta ne verrà valutato uno solo.
- non sarà valutata l'attività di guardia medica, continuità assistenziale, sostituzioni di medico generico/pediatra di libera scelta e la frequenza volontaria.

La Commissione decide comunque di valutare con un punteggio globale motivato i curricula prodotti dai candidati secondo i criteri generali disposti dal DPR. N° 483/97.

CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (max 30 punti – sufficienza pari a 21/30)

Al fine dell'attribuzione del punteggio finale relativo alla prova scritta la Commissione unanime stabilisce che la stessa verrà valutata sulla base di una puntuale illustrazione dell'argomento oggetto della prova, rilevabile dalla precisione, quindi chiarezza accompagnata da appropriatezza del linguaggio e capacità di sintesi così come di seguito definito:

Illustrazione dell'argomento (max 15 punti)

Chiarezza Espositiva (max 8 punti)

Appropriatezza del linguaggio (max 5 punti)

Capacità di sintesi (max 2 punti)

CRITERI VALUTAZIONE PROVA PRATICA (max 30 punti – sufficienza pari a 21/30)

Al fine dell'attribuzione del punteggio finale relativo alla prova pratica la Commissione unanime stabilisce che la prova verrà valutata sulla base della conoscenza dell'argomento, della correttezza dell'approccio diagnostico al problema prospettato e, infine, della conoscenza anche teorica del problema, dimostrata nella discussione che viene fatta durante lo svolgimento della stessa

Conoscenza dell'argomento (max 10 punti)


Correttezza dell'approccio diagnostico (max 10 punti)

Approfondimento (max 10 punti)

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE (max 20 punti – sufficienza pari a 14/20)

Così come indicato nel Bando i criteri e le modalità di valutazione del colloquio cui si atterrà la Commissione Esaminatrice nella valutazione dello stesso ed al fine della motivazione del punteggio che verrà attribuito sono:

- grado di conoscenza degli argomenti proposti (max 5 punti);
- completezza e linearità della trattazione degli argomenti (max 5 punti);
- livello di approfondimento (max 4 punti);
- sviluppo dell'argomento e proprietà terminologica (max 4 punti);
- livello di conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica (max 2 punti);



... omissis ...

La Commissione Esaminatrice

Orbassano, 18/12/2020

Presidente Prof. DE GIULI Maurizio

Componente Dott.ssa VIORA Tiziana

Componente Dott. KISS Alberto

Segretario Sig.ra MARINO Patrizia

